

## REGOLAMENTO (CE) N. 6/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2006

**che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomina, la tosilcloramide sodica e *Piceae turiones recentes extractum***

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (3) La tosilcloramide è stata inserita nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per somministrazione ai pesci esclusivamente per via d'acqua e per i bovini esclusivamente ad uso topico. Tale voce va estesa agli *Equidae* esclusivamente ad uso topico.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) È stata presentata una domanda per stabilire un limite massimo di residui per *Piceae turiones recentes extractum*. Detta sostanza andrebbe inserita nell'allegato II del suddetto regolamento per tutte le specie da produzione alimentare esclusivamente per uso orale.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 2 e 3,

- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

- (6) Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, in base alle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari<sup>(2)</sup>.

considerando quanto segue:

- (1) Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

- (2) La diidrostreptomina è stata inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e ovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato, reni e latte, e per le specie suine in rapporto a muscoli, fegato, reni, pelle e grasso in proporzioni naturali. Tale voce va estesa dalle specie bovine e ovine a tutti i ruminanti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 7 marzo 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.

*Per la Commissione*  
Günter VERHEUGEN  
*Vicepresidente*

---

## ALLEGATO

A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.10. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animali	LMR	Tessuti campione
« <b>Didrostreptomina</b>	Didrostreptomina	Tutti i ruminanti	500 µg/kg	Muscolo
			500 µg/kg	Grasso
			500 µg/kg	Fegato
			1 000 µg/kg	Reni
			200 µg/kg	Latte»

B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali
« <b>Tosilcloramide sodica</b>	Equidae <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Esclusivamente ad uso topico.»	

6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animali
« <b>Piceae turiones recentes extractum</b>	Tutte le specie da produzione alimentare <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Esclusivamente per uso orale.»	